



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2143/2022

Oggetto: ID.4470. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO E/O AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE - APPALTO VERDE (DM 11 OTTOBRE 2017; DM 7 MARZO 2012; DM 10 MARZO 2020). ESCLUSIONE COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA S.P.A. DAL LOTTO N. 3.

In data 27/09/2022 il dirigente TOMBESI NORMA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

RICHIAMATI:

- la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13.01.2022 "*Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova*";
- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 18/03/2022 avente ad oggetto: *Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-2024 obiettivi strategici, operativi, esecutivi, risorse umane, strumentali e finanziarie*, adottato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28/01/2022 "*Piano della buona amministrazione 2022 - 2024 - Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza*";
- il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova.
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2022-2024;

VISTA la "Convenzione per la Stazione Unica Appaltante", approvata con Determinazione del Sindaco metropolitano n. 115 del 10 ottobre 2018 e sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova;

RICORDATO

che la Città Metropolitana è Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell'art. 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e come tale è competente per l'affidamento, con forme di aggregazione del fabbisogno condotte su base regionale, dei contratti pubblici avente ad oggetto i



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

servizi appartenenti alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e dal successivo D.P.C.M. 11 luglio 2018, categorie tra le quali rientrano i servizi di Facility management immobili in tutti i casi in cui l'importo dell'appalto sia superiore alla soglia comunitaria;

che, a seguito di adozione dell'Atto dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante del 16 giugno 2020 n. 1089/2020, con il quale sono stati approvati il progetto di servizio, la determina a contrarre, il bando di gara ed i relativi allegati, si è proceduto alla pubblicazione della procedura aperta di gara avente ad oggetto: *Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche – Appalto verde (DM 11 ottobre 2017; DM 7 marzo 2012; DM 10 marzo 2020)* al quale è stato attribuito l'identificativo di gara ID.4470, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando quale RUP la Dott.ssa Rossella Bardinu;

che la procedura di cui trattasi, prevedeva la suddivisione in tre Lotti come di seguito indicati:

Lotto n. 1 - Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali della Città Metropolitana di Genova di proprietà o in uso a qualsiasi titolo della stessa. Importo a base di gara IVA esclusa, comprensivo di costi stimati della manodopera ed oneri *sicurezza* relativi a rischi da interferenze: € 27.600.000,00;

Lotto n. 2 - Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali della Città Metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle Pubbliche Amministrazioni diverse dalla Città Metropolitana di Genova. Importo a base di gara IVA esclusa, comprensivo di costi stimati della manodopera ed oneri *sicurezza* relativi a rischi da interferenze: € 25.800.000,00;

Lotto n. 3 - Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali delle province di Savona e Imperia di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle Pubbliche Amministrazioni. Importo a base di gara IVA esclusa, comprensivo di costi stimati della manodopera ed oneri *sicurezza* relativi a rischi da interferenze: € 26.100.000,00.

che, a seguito dell'adozione dell'Atto Dirigenziale n. 1067 del 19/05/2021 veniva individuato quale aggiudicatario del Lotto n. 1 dell'accordo quadro in oggetto l'operatore economico R.T.I. COOPSERVICE Società Cooperativa P.A./CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa/ANTAS S.r.l.;

che, in esecuzione della sentenza n. 649/2021 del 09/07/2021, con la quale il T.A.R. Liguria, Sez. I, ha annullato il sopra citato provvedimento di aggiudicazione e, a seguito dei lavori della Commissione Giudicatrice, la quale ha provveduto alla riformulazione della valutazione delle offerte matematiche, ridefinendo la graduatoria finale relativamente al lotto n. 1 della procedura in oggetto, individuando quale nuovo migliore offerente il costituendo R.T.I. SIRAM S.p.A./CON.I.S.TER, è stata disposta, con adozione di Atto Dirigenziale n. 1837 del 30/08/2022 l'aggiudicazione del Lotto n. 1 all'operatore economico R.T.I. SIRAM S.p.A./CON.I.S.TER;

che a seguito dell'adozione dell'Atto Dirigenziale n. 1971 del 15/09/2021 veniva individuato quale aggiudicatario del Lotto n. 2 l'operatore economico R.T.I. COSTITUENDO IREN Smart Solutions S.p.A./CMCI S.c.ar.l. Consorzio Stabile/Il Rastrello Cooperativa Sociale a r.l. Onlus;

EVIDENZIATO:

che con adozione dell'Atto Dirigenziale n. 2550 del 02/12/2021 è stata disposta l'aggiudicazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

del Lotto n. 3 all'operatore economico R.T.I. COOPSERVICE Società Cooperativa P.A./CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa/ANTAS S.r.l.;

che con successivo Atto Dirigenziale n. 451 del 04/03/2022 l'aggiudicazione del Lotto n. 3 all'operatore economico R.T.I. COOPSERVICE Società Cooperativa P.A./CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa/ANTAS S.r.l., in esito alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario, è stata dichiarata efficace;

che con sentenza n. 595 pubblicata in data 11/07/2022, il T.A.R. Liguria, per quanto ora d'interesse, ha annullato gli atti relativi all'aggiudicazione del Lotto 3 di cui ai due precedenti capoversi evidenziando che *"rispetto al rinvio a giudizio disposto dal G.I.P. di Cosenza in data 19.11.2021, –risultano confermati sia l'omissione informativa ex art. 80 comma 5 lett. c-bis) D. Lgs. n. 50/2016, sia – in ogni caso - il difetto di istruttoria e di motivazione sulla mancanza di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore Coopservice, ex art. 80 comma 5 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016"*;

che, in esecuzione della sopra citata sentenza n. 595/2022, la C.M. di Genova ha adottato l'Atto dirigenziale n. 1627 del 15/07/2022, con il quale è stata disposta l'esclusione di Coopservice società cooperativa spa dalla graduatoria relativa al Lotto di gara n. 3 ritenendosi (erroneamente, come meglio si dirà più avanti) la disposta esclusione quale conseguenza automatica dell'intervenuto accertamento giudiziale della fattispecie omissiva di cui all'art. 80 comma 5 lett. c bis del D.lgs. 50/2016;

che successivamente, alla luce di una più attenta valutazione della sentenza del T.A.R. Liguria n. 595/2022 e della recente giurisprudenza relativa alle conseguenze non automaticamente escludenti derivanti dall'omissione dichiarativa nell'ambito delle gare pubbliche, questa Amministrazione con atto dirigenziale n. 1702 del 25/07/2022 ha sospeso l'efficacia della determinazione dirigenziale n. 1627/2022 e ha avviato nei confronti di Coopservice società cooperativa spa, con nota via PEC n. 40066 del 26/07/2022, apposito procedimento in contraddittorio volto a valutare l'idoneità della predetta omissione informativa ad incidere sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico e, quindi, a "dissolvere" il nesso di fiducia che deve intercorrere Stazione Appaltante e operatore economico;

DATO ATTO che con la citata sentenza n. 595/2022 il TAR Liguria ha accertato (a differenza di quanto ritenuto dalla scrivente Amministrazione) un'omissione informativa a carico di Coopservice società cooperativa spa; si legge, infatti nella predetta sentenza che : *"E' accaduto invece che Coopservice non ha comunicato il sopravvenuto decreto di rinvio a giudizio, con ciò omettendo- ex art. 80 comma 5 lett c bis – le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione"*. Ed aggiunge: *"Né potrebbe ritenersi che gli obblighi informativi concernenti tale vicenda fossero stati assolti da Coopservice a mezzo della comunicazione del 2.2.222, che fa esplicito riferimento al rinvio a giudizio del G.I.P. di Cosenza. Si tratta infatti di un'informativa che è stata presentata rispetto a un procedimento distinto (ID 4491) concernente l'affidamento di un accordo quadro per i servizi di pulizia e igiene ambientale."*

RITENUTO, quindi,

che la valutazione discrezionale da compiere a cura di questa Stazione appaltante circa l'idoneità o meno dell'omissione delle suddette informazioni a pregiudicare il legame di fiducia che deve caratterizzare il rapporto con l'Appaltatore *in primis* non possa che essere svolta alla luce dell'autoregolamentazione che la Stazione Appaltante ha approntato per la procedura *de qua* e



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

contenuta nella *lex specialis* di gara;

RILEVATO:

che nel caso di specie le Norme di partecipazione dispongono al paragrafo 2 “Requisiti generali di ammissione”, punto 2.4, espressamente riferito all’ “Affidabilità professionale”, capoverso 21, che *“È escluso il concorrente che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”*.

che per effetto della valutazione *ex ante* riportata nella *lex specialis* di gara la fattispecie omissiva accertata dal T.A.R. Liguria costituisca una condotta sintomatica di inaffidabilità professionale tale da determinare l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara;

ATTESO che in data 8/9/2022 con nota prot 47234 è stato inviato all'operatore Coopservice società cooperativa spa il preavviso di esclusione ai sensi dell' art. 10-bis legge 241/90, concedendo dieci giorni per la formulazione di controdeduzioni, chiarimenti ovvero per la produzione di ogni altra documentazione utile a giustificare diverse decisioni in merito;

VISTA la documentazione presentata da Coopservice società cooperativa spa con nota prot 49104 del 20/09/2022 e rilevato in merito quanto segue :

- le controdeduzioni prodotte sono fondate sull'asserita circostanza che l'omissione comunicativa relativa al rinvio a giudizio disposto dal G.I.P. di Cosenza in data 19/11/2021, non possa rilevare a fini escludenti in quanto *“i fatti erano comunque cognitivi”*; il rilievo che precede non è condivisibile in quanto la sussistenza dell'omissione informativa non può più essere messa in discussione essendo stata acclarata dalla sentenza del TAR Liguria n. 595/2022, attualmente esecutiva.

Diversamente opinando questa Stazione Appaltante si discosterebbe dalla statuizione intervenuta sugli elementi fattuali (avvenuta omissione informativa) così come definiti dal giudice di primo grado; ne consegue che la più significativa argomentazione addotta in sede di controdeduzioni è superata dalla fattispecie omissiva giudizialmente acclarata, fattispecie sulla quale questa Stazione Appaltante non è titolata ad altro che ad una valutazione in ordine agli effetti dispiegati sul legame di fiducia con l'operatore economico;

- le controdeduzioni formulate in merito alla natura del rinvio a giudizio *“non riconducibile a situazioni di accertamento né esecutivo, né definitivo in termini di colpevolezza e responsabilità penale”* nonché in merito alle misure di *self cleaning* adottate non sono pertinenti rispetto al procedimento logico – giuridico seguito da questa Stazione Appaltante nello svolgimento della propria valutazione discrezionale così come dedotta nel preavviso di esclusione. L'Amministrazione ha infatti esercitato la propria discrezionalità valutativa in ordine all'affidabilità professionale dell'operatore conformandosi *ex post* alla valutazione già espressa in sede di *lex specialis* nel ricondurre la fattispecie omissiva *de qua* al novero delle condotte rilevatrici di inaffidabilità professionale. Nel caso di specie le Norme di partecipazione contemplano espressamente la fattispecie omissiva qualificandola come *ex se* idonea a recidere il legame di fiducia con il concorrente, privando conseguentemente di rilievo, nel caso in cui l'omissione si verifichi, il contenuto della fattispecie non comunicata o le eventuali misure



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

compensative adottate dall'operatore economico;

RITENUTE conseguentemente le controdeduzioni sopra richiamate non fondate e non meritevoli di accoglimento e ritenuto pertanto, in esito all'istruttoria compiuta, di procedere all'esclusione del costituendo R.T.I. con Coopservice società cooperativa spa mandataria dal lotto di gara n. 3 della procedura di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;

PRESO ATTO che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di pertinenza e di non eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente, assieme al responsabile del procedimento, attestano altresì di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale ex Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e art. 6 bis della L. n. 241/1990;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da **Norma Tombesi**, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

1. di annullare la precedente determinazione dirigenziale n. 1627 del 15/07/2022, ora sostituita dal presente atto;
2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa all' esclusione dalla graduatoria relativa al Lotto di gara n. 3 della procedura in oggetto dell'operatore Coopservice società cooperativa spa in applicazione delle Norme di partecipazione, paragrafo 2. "Requisiti generali di ammissione", punto 2.4., "Affidabilità professionale", capoverso 21;
3. di ridefinire in conseguenza di quanto sopra disposto la graduatoria relativamente al Lotto di gara n. 3 come segue:
 1. *R.T.I. costituendo con mandataria CO.S.FEN. CONSORZIO STABILE*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

2. *R.T.I. costituendo con mandataria ENGIE SERVIZI SPA*
3. *R.T.I. costituendo con mandataria GEMMO SPA*
4. *R.T.I. costituendo con mandataria CONSORZIO STABILE CMF*
5. *R.T.I. costituendo con mandataria IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL*
6. *R.T.I. costituendo con mandataria CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOPERATIVA*
7. *R.T.I. costituendo con mandataria CPL CONCORDIA SOC. COOP.*
8. *R.T.I. costituendo con mandataria EDISON FACILITY SOLUTION SPA*
9. *R.T.I. costituendo con mandataria TECHNE SPA*

con conseguente proposta di aggiudicazione all'operatore primo in graduatoria: R.T.I. COSTITUENDO CO.S.FEN. Consorzio Stabile/COMAT S.p.A./R.S. SERVICE S.r.l./TECNOEDILE S.r.l./AGRISERVIZI Società Agricola Cooperativa;

4. di disporre a carico dei competenti Uffici l'avvio della verifica, in capo all'operatore economico R.T.I. COSTITUENDO CO.S.FEN. Consorzio Stabile/COMAT S.p.A./R.S. SERVICE S.r.l./TECNOEDILE S.r.l./AGRISERVIZI Società Agricola Cooperativa, delle verifiche propedeutiche all'adozione del successivo Atto di aggiudicazione: possesso dei requisiti generali, possesso dei requisiti speciali come riportati nel Bando di gara, verifica di congruità dei costi della manodopera indicati in sede di offerta;

5. di dare comunicazione del presente provvedimento ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Modalità e termini di impugnazione:

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(NORMA TOMBESI)
con firma digitale**